

REGOLAMENTO (UE) N. 1035/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2010

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

- (1) Il 4 gennaio 2010 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante le importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese presentata a norma dell'articolo 5 del regolamento di base da Borealis Agrolin Melamine GmbH, DSM Melamine B.V. e Zakłady Azotowe Puławy («i denunzianti») che rappresentano una quota considerevole, in questo caso superiore al 50 %, della produzione totale dell'Unione di melamina.
- (2) La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del grave pregiudizio da esso derivante considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.
- (3) Il 17 febbraio 2010, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di melamina originaria della Repubblica popolare cinese («il paese interessato» o «la RPC»).

2. Parti interessate dal procedimento

- (4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i denunzianti, i produttori esportatori della RPC, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori, i fornitori e le associazioni notoriamente interessate nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (5) Considerato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori nella RPC, nell'avviso di apertura era stato previsto un campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, in conformità

dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori della RPC sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo quanto indicato nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (1° gennaio 2009-31 dicembre 2009).

- (6) Sono state inviate sette risposte al questionario di campionamento da produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori della RPC. Tuttavia, due società hanno cessato di collaborare all'inchiesta nella fase iniziale. Non è stato quindi più necessario ricorrere al campionamento e tutte le parti sono state informate che non sarebbe stato selezionato un campione.
- (7) Per consentire ai produttori esportatori nella RPC di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato i necessari moduli di richiesta ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati, alle autorità cinesi, nonché ad altri produttori esportatori cinesi che si sono manifestati entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Tre gruppi di produttori esportatori cinesi e una singola società hanno richiesto il TEM, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il TI nel caso in cui si fosse appurato che essi non soddisfacevano le condizioni per ottenere il TEM. Un altro gruppo ha richiesto unicamente il TI.
- (8) Sono stati inviati questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Hanno risposto al questionario cinque produttori esportatori e società collegate della RPC, un produttore degli Stati Uniti d'America, che costituivano il paese di riferimento proposto, come indicato nell'avviso di apertura, e un produttore di un altro possibile paese di riferimento, l'Indonesia. Hanno risposto al questionario anche tre produttori dell'Unione e sette utilizzatori hanno collaborato inviando la propria risposta. Nessun importatore ha fornito informazioni alla Commissione o si è manifestato nel corso dell'inchiesta.
- (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione e ha effettuato verifiche presso le sedi delle seguenti società:

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU C 40 del 17.2.2010, pag. 10.

a) *Produttori dell'Unione*

- Borealis Agrolinz Melamine GmbH, Austria
- DSM Melamine B.V. (attualmente OCI Melamine B.V.), Paesi Bassi
- Zakłady Azotowe Puławy, Polonia

b) *Produttori esportatori della RPC*

- Gruppo Sichuan Chemical: Sichuan Chemical Co., Ltd, Sichuan Jinhua Chemical Co., Ltd, New Tianfu Chemicals Co., Ltd e M&A Chemicals Corporation
- Gruppo Sichuan Golden Elephant: Sichuan Golden Elephant Chemical Industry Group Co., Ltd e Sichuan Jade Elephant Melamine S&T Co., Ltd
- Gruppo Shandong Liaherd: Shandong Liaherd Chemical Industry Co., Ltd, Shandong Lianhe Fenyuan Chemical Industry Co., Ltd e Yiyuan Lianhe Fertilizer Co., Ltd
- Tianjin Kaiwei Chemical Co., Ltd
- Gruppo Henan Junhua: Henan Junhua Chemical Company Ltd e Haohua-Junhua Group Zhengyang Chemical Co., Ltd

- (10) Vista l'esigenza di stabilire un valore normale per il produttore esportatore che ha richiesto unicamente il TI e i produttori esportatori a cui potrebbe non essere concesso il TEM, è stato effettuato un accertamento per determinare il valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento, in questo caso l'Indonesia, presso la sede della seguente società:

c) *Produttore indonesiano*

- DSM Kaltim Melamine (DKM)

3. Periodo dell'inchiesta

- (11) L'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**1. Prodotto in esame**

- (12) Il prodotto in esame è la melamina attualmente classificata al codice NC 2933 61 00 e originaria della Repubblica popolare cinese.
- (13) La melamina è una polvere cristallina bianca ottenuta dall'urea. È principalmente utilizzata per laminati, polveri da stampaggio, pannelli a base di legno e resine per rivestimenti.

2. Prodotto simile

- (14) L'inchiesta ha mostrato che la melamina prodotta e venduta dall'industria dell'Unione all'interno dell'Unione, la melamina prodotta e venduta nel mercato interno della RPC e la melamina importata nell'Unione dalla RPC e quella prodotta e venduta in Indonesia, il paese di riferimento, hanno essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinate alle stesse utilizzazioni finali fondamentali.

- (15) Pertanto, tali prodotti sono provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING**1. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato**

- (16) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 del suddetto articolo per i produttori che risultano soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dello stesso regolamento. Per comodità di riferimento tali criteri sono riportati di seguito in forma sintetica:

— le decisioni commerciali delle imprese devono essere prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, e i costi devono riflettere i valori di mercato,

— le imprese devono disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e applicabili in ogni caso, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità,

— non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato,

— le leggi in materia fallimentare e di proprietà devono garantire certezza del diritto e stabilità, e

— le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato.

- (17) Tre gruppi di produttori esportatori e un produttore esportatore della RPC hanno richiesto il TEM e hanno rispedito l'apposito modulo di richiesta entro i termini prescritti.

- (18) Relativamente a tutte le società della RPC che hanno collaborato, la Commissione ha cercato di ottenere tutte le informazioni che riteneva necessarie e ha verificato i dati riportati nel modulo di richiesta del TEM presso le sedi di tali società.

- (19) Si è riscontrato che tutti i produttori esportatori e i gruppi di produttori esportatori della RPC che hanno collaborato non rispondevano ai criteri per la concessione del TEM. Tutte le società attive nella produzione o nella commercializzazione di melamina situate nella RPC erano state invitate a richiedere il TEM. Qualora a una società appartenente a un gruppo sia negato il TEM, tale trattamento è negato anche all'intero gruppo.
- (20) Per le società che producono urea da gas naturale finalizzata alla produzione di melamina, tale rifiuto si è basato sul fatto che i costi del principale fattore di produzione, il gas naturale, non riflettevano in modo sostanziale i valori di mercato, come richiesto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Dall'inchiesta per il TEM è risultato che ciò era dovuto all'interferenza statale nel mercato del gas naturale della RPC.
- (21) Il mercato del gas naturale nella RPC è dominato da tre società statali. Le società che producono urea, che poi è utilizzata per la fabbricazione di melamina, possono contare su un prezzo basso del gas fissato dal governo per la produzione di urea. Una società che produce urea, un fertilizzante importante per l'agricoltura e l'industria alimentare cinesi, acquista il gas a un prezzo significativamente più basso rispetto a quello pagato dalle società che ne hanno bisogno per altri usi industriali. Oltre a questo duplice meccanismo relativo ai prezzi, il prezzo del gas naturale per uso industriale è di per sé distorto dall'interferenza statale essendo notevolmente inferiore a quello applicato per il gas sui mercati mondiali.
- (22) Il basso prezzo del gas naturale, effetto di una distorsione di mercato, consente ai produttori di fabbricare la melamina a prezzi artificialmente ridotti. Dato che al gas naturale corrisponde una parte notevole del costo dell'urea (circa l'80 %) e che l'urea rappresenta tra il 50 % e il 60 % del costo di produzione della melamina, non si può ritenere che il primo criterio sia soddisfatto per quelle società della RPC che producono urea dal gas naturale.
- (23) Alcune società non producono urea internamente ma l'acquistano da fornitori indipendenti. Lo stesso mercato dell'urea è tuttavia distorto da tre principali tipi di interferenza statale. Innanzitutto, l'esistenza di contingenti di importazione rigorosi per l'urea e tasse sull'esportazione del 110 % durante la mezza stagione e del 10 % fuori stagione nel PI. In secondo luogo, a partire dal 1° luglio 2005 il governo cinese ha reso le vendite di urea sul mercato interno esenti da IVA. In terzo luogo, il governo cinese svolge un ruolo diretto sul mercato mediante il sistema statale dei fertilizzanti, avviato nel 2004, nell'ambito del quale lo Stato acquista urea direttamente dai produttori per conservare una riserva strategica e ha inoltre la possibilità di immettere urea sul mercato interno. I produttori di urea si avvalgono inoltre di tariffe preferenziali per elettricità e trasporto ferroviario di merci e di prezzi del gas naturale preferenziali, come indicato in precedenza.
- (24) Le restrizioni alle esportazioni, unitamente ai benefici nell'ambito delle vendite sul mercato interno, determinano una riduzione del volume delle esportazioni di urea, indirizzando in tal modo le forniture verso il mercato interno ed esercitando una pressione al ribasso sui prezzi di questo mercato. Il basso prezzo sul mercato interno è causato direttamente dalle interferenze statali sul mercato dell'urea della RPC. Non si può di conseguenza ritenere che il primo criterio sia soddisfatto dalle società della RPC che non producono urea ma l'acquistano da terzi.
- (25) Oltre alla situazione generale illustrata, un gruppo di società non soddisfaceva gli altri requisiti del primo criterio dato che la società madre è completamente di proprietà statale, mentre le singole società del gruppo sono a partecipazione statale maggioritaria. Questo gruppo è quindi soggetto a significative interferenze statali per quanto riguarda le decisioni commerciali importanti.
- (26) Due società non rispettavano il secondo criterio o il terzo criterio. Una di esse non disponeva di documenti contabili completi e beneficiava gratuitamente di locali uso ufficio di un ente pubblico. L'altra società non teneva la propria contabilità conformemente alle norme internazionali in merito e non aveva potuto provare che la sua acquisizione di una società statale fosse stata effettuata a un valore equo.
- (27) Una società non ha potuto provare di rispettare il terzo criterio dato che non sono stati pagati interessi sui debiti riguardanti la vendita delle proprie azioni derivanti dal processo di privatizzazione. In particolare, all'inizio del processo di privatizzazione a un azionista è stato prestatato il capitale che aveva investito. Nei successivi trasferimenti delle azioni la voce passiva costituita dal debito è stata utilizzata come pagamento. Il prestito è stato ripagato solo 10 anni dopo dal detentore, ormai privatizzato, di tali azioni, senza che alcun interesse fosse mai stato addebitato o pagato sull'importo.
- (28) A una società è stato rifiutato il TEM dato che la società di vendita collegata, che si occupava anch'essa del prodotto in esame, non ha completato il modulo di richiesta del TEM.
- (29) La Commissione ha comunicato ufficialmente i risultati del TEM alle società interessate e alle autorità della RPC e ai denunziati. Inoltre è stata data loro l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite in presenza di particolari motivi.

- (30) Sono state presentate numerose osservazioni scritte e con alcuni produttori esportatori si è tenuta un'audizione. I produttori esportatori hanno sostenuto che nella RPC circa il 70 % dell'urea è prodotta per lo più impiegando carbone come mezzo di produzione principale, mentre solo il 30 % è ricavato utilizzando gas naturale. Tuttavia, dato che vi è un'interferenza statale anche sul mercato dell'urea, come spiegato ai considerando 23 e 24, questo fatto non modifica la conclusione che i costi di produzione della melamina sono significativamente distorti. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (31) Le altre argomentazioni presentate nelle osservazioni scritte e nell'audizione in seguito alla divulgazione delle informazioni non erano tali da modificare la proposta di rifiutare il TEM a tutte le società che ne avevano fatto richiesta.
- (32) Da quanto precede risulta che nessuna delle società della RPC che hanno collaborato che avevano chiesto il TEM ha potuto dimostrare di soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Si è pertanto deciso di non concedere il TEM a nessuna di queste società. Il comitato consultivo è stato sentito e non ha avanzato obiezioni in merito a tali conclusioni.

2. Trattamento individuale

- (33) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applicano le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, del medesimo regolamento, viene calcolato, eventualmente, un dazio unico per l'intero paese, a meno che le società non possano dimostrare di rispondere ai criteri stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (34) Tutte le società e i gruppi che hanno richiesto il TEM hanno richiesto anche il TI qualora fosse loro rifiutato il TEM. Un gruppo ha richiesto solo il TI. In base alle informazioni disponibili, è stato stabilito provvisoriamente che tre dei cinque produttori esportatori, società o gruppi, hanno soddisfatto tutte le condizioni per l'ottenimento del TI. A un gruppo di società della RPC è stato rifiutato il TI poiché la società madre è completamente di proprietà statale e le singole società del gruppo sono a partecipazione statale maggioritaria. A un'altra società è stato rifiutato il TI dato che una società di vendita collegata non ha completato il modulo di richiesta del TEM/TI. Non è stato dunque possibile valutare i criteri di concessione del TI.

3. Valore normale

a) Scelta del paese di riferimento

- (35) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base ai prezzi sul mercato interno o al valore normale costruito in un paese di riferimento.
- (36) Nell'avviso di apertura, la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare gli Stati Uniti come paese di riferimento adeguato per la determinazione del valore normale, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta.
- (37) La Commissione ha quindi esaminato se la scelta di altri paesi come paese di riferimento fosse ragionevole inviando questionari ai produttori di melamina di India, Iran, Indonesia e Stati Uniti d'America. Solo i produttori di melamina di Stati Uniti e Indonesia hanno risposto al questionario.
- (38) In seguito all'esame delle risposte è stata scelta l'Indonesia come paese di riferimento in quanto risulta un mercato aperto, caratterizzato da un dazio all'importazione basso e da significative importazioni da diversi paesi terzi. Si è altresì constatato che la struttura dei costi di un produttore indonesiano era maggiormente confrontabile con quella di un produttore cinese che con quella di un fabbricante statunitense e che quindi optando per il primo il valore normale sarebbe stato più realistico. Dall'inchiesta non è emersa alcuna ragione che inducesse a ritenere l'Indonesia una scelta non adeguata ai fini della determinazione del valore normale.
- (39) Nessuna delle parti interessate, compresi i denunziati, ha infine sostenuto che il paese di riferimento adeguato per la presente inchiesta dovessero essere gli Stati Uniti.
- (40) I dati forniti nella sua risposta al questionario dal produttore indonesiano che ha collaborato sono stati verificati in loco ed è stato accertato che si trattava di informazioni attendibili su cui ci si poteva basare per calcolare un valore normale.
- (41) Si conclude pertanto in via provvisoria che la scelta dell'Indonesia come paese di riferimento è appropriata e ragionevole, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

b) Determinazione del valore normale

- (42) In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base alle informazioni, sottoposte a verifica, fornite dal produttore nel paese di riferimento.
- (43) Il prodotto in esame era venduto in quantità rappresentative sul mercato interno indonesiano.
- (44) Dato che le vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti non erano redditizie durante il periodo dell'inchiesta, il valore normale è stato determinato aggiungendo ai costi di produzione del produttore indonesiano un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per i profitti sul mercato interno.
- (45) Le SGAV e i profitti sono stati fissati conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del suddetto regolamento in base a un altro metodo appropriato, ovvero confrontando le SGAV e i profitti del produttore indonesiano con quelli dell'industria dell'Unione. L'importo delle SGAV è stato ritenuto appropriato in quanto in linea con le SGAV dell'industria dell'Unione. L'importo stabilito per i profitti si avvicinava a quello registrato

dall'industria dell'Unione negli anni in attivo. Non sono stati presentati dati che indichino che questo profitto superi quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori sulle vendite di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale sul mercato interno del paese d'origine.

c) *Prezzi all'esportazione per i produttori esportatori cui è stato concesso il TI*

- (46) Dato che tutti i produttori esportatori che hanno collaborato ai quali è stato concesso il TI hanno effettuato vendite all'esportazione nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti dell'Unione, i prezzi all'esportazione si sono basati sui prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

d) *Confronto*

- (47) Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. Al fine di garantire un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati opportuni adeguamenti per costi di trasporto, assicurazione e movimentazione, costi accessori, spese relative all'imballaggio, spese di credito e bancarie e commissioni ogniquale volta sono risultati ragionevoli, precisi e giustificati da elementi di prova verificati.
- (48) Va notato che il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati allo stesso livello di imposte indirette, cioè IVA inclusa.

4. Margini di dumping

a) *Per i produttori esportatori ai quali è stato concesso il TI*

- (49) In conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ai quali è stato concesso il TI i margini di dumping sono stati calcolati in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali fissati per il paese di riferimento e la media ponderata dei prezzi praticati da ogni società per le esportazioni verso l'Unione del prodotto in esame, come indicato sopra.
- (50) Alla luce di quanto precede, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono risultati i seguenti:

Società	Margine di dumping provvisorio
Sichuan Golden Elephant Chemical Industry Group Co., Ltd e la sua società collegata Sichuan Jade Elephant Melamine S&T Co., Ltd	44,9 %
Shandong Liahed Chemical Industry Co., Ltd e le sue società collegate Shandong Lianhe Fengyuan Chemical Industry Co., Ltd e Yiyuan Lianhe Fertilizer Co., Ltd	47,6 %
Henan Junhua Chemical Company Ltd e la sua società collegata Haohua-Junhua Group Zhengyang Chemical Co., Ltd	49,0 %

b) *Per tutti gli altri produttori esportatori*

- (51) Per calcolare il margine di dumping per l'intero paese applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della RPC, il livello di collaborazione è stato inizialmente stabilito confrontando il volume di esportazioni verso l'Unione indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato con le corrispondenti statistiche Eurostat.
- (52) Dato che il livello di collaborazione da parte della RPC è stato basso, del 30 %, il margine di dumping per l'intero paese applicabile a tutti gli altri esportatori della RPC è stato fissato confrontando il valore normale determinato per l'Indonesia con i dati relativi ai prezzi all'esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato a cui non è stato concesso né il TEM né il TI.
- (53) Su questa base, il margine di dumping per l'intero paese è stato provvisoriamente stabilito al 65,6 % del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

D. PREGIUDIZIO

1. Produzione dell'Unione e industria dell'Unione

- (54) La denuncia è stata presentata dai tre principali produttori di melamina dell'Unione con impianti produttivi in Austria, Germania e Italia (Borealis), nei Paesi Bassi (DSM) e in Polonia (Pulawy), che complessivamente corrispondono al 90 % della produzione totale dell'UE durante il PI. Altri due fabbricanti con livelli di produzione ridotti non hanno obiettato all'apertura dell'inchiesta.

- (55) Al fine di stabilire la produzione totale dell'Unione sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti i produttori dell'Unione, comprese quelle fornite nella denuncia e i dati raccolti presso i produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta.
- (56) Su tale base la produzione totale dell'Unione durante il PI è stata stimata in circa 340 000 tonnellate. Questa quantità comprende la produzione di tutti i produttori dell'Unione che si sono manifestati e la produzione stimata dei produttori che non si sono espressi durante il procedimento («produttori silenziosi»). In assenza di altre informazioni, i dati indicati nella denuncia riguardanti i produttori silenziosi sono stati utilizzati per stabilire il totale della produzione e del consumo dell'Unione.

2. Consumo dell'Unione

- (57) Il consumo è stato calcolato in base alle importazioni totali, secondo i dati di Eurostat, e alle vendite totali dell'industria dell'Unione sul mercato UE, compresa una stima delle vendite dei produttori che non si sono espressi. La stima si è basata sui dati forniti nella denuncia.

Tabella 1

	2006	2007	2008	PI
Volume (t)	367 476	388 567	323 638	266 178
Indice	100	105	88	72

Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

- (58) Il consumo è aumentato del 5 % tra il 2006 e il 2007, diminuendo quindi del 17 % tra il 2007 e il 2008 e del 16 % durante il PI. Complessivamente, il consumo è calato del 28 % durante il periodo in esame.
- (59) La diminuzione del consumo di melamina può essere attribuita alla congiuntura economica e in particolare alla contrazione temporanea dei mercati immobiliare ed edile che rappresentano i mercati principali per gli impieghi della melamina. La melamina è un importante materiale di produzione in questo settore e non se ne prevede la sostituzione con altri materiali. Si stima dunque che la domanda di melamina ripartirà al momento della ripresa economica complessiva.

3. Importazioni nell'Unione dal paese interessato

a) Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

- (60) L'inchiesta ha evidenziato che le importazioni di melamina dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Importazioni provenienti dalla RPC	2006	2007	2008	PI
Volume (t)	26 565	42 750	34 595	17 434
Indice	100	161	130	66

Fonte: Eurostat.

- (61) Le importazioni cinesi nel mercato dell'Unione sono aumentate tra il 2006 e il 2008. Mentre nello stesso periodo il consumo totale sul mercato UE è calato del 12 %, gli esportatori cinesi hanno aumentato del 30 % il volume delle loro vendite sul mercato dell'Unione. Come evidenziato dalla seguente tabella nel medesimo lasso di tempo vi è stato anche un aumento della quota di mercato.
- (62) La situazione si è rovesciata durante il PI: mentre il consumo è diminuito del 18 %, il volume di esportazioni dei produttori cinesi è calato in misura ancor più significativa. Per quanto riguarda il volume delle esportazioni, le importazioni cinesi hanno visto diminuire la loro quota di mercato durante il PI.

Tabella 3

Quota di mercato delle importazioni provenienti dalla RPC	2006	2007	2008	PI
Quota di mercato	7,2 %	11,0 %	10,7 %	6,5 %
Indice	100	153	148	91

In base ai dati di Eurostat, risulta che il prezzo delle importazioni dalla Cina è aumentato complessivamente del 10 % durante il periodo in esame.

Tabella 4

	2006	2007	2008	PI
Prezzo medio/tonnellata	814 EUR	802 EUR	1 149 EUR	896 EUR
Indice	100	99	141	110

Fonte: Eurostat.

- (63) Il livello di collaborazione degli esportatori cinesi è stato tuttavia molto basso e dall'inchiesta è emerso che il prezzo medio all'importazione degli esportatori cinesi che hanno collaborato, corrispondente a circa il 30 % del totale delle esportazioni cinesi, era di gran lunga inferiore al prezzo indicato da Eurostat e al prezzo dell'industria dell'Unione. Durante il PI è stato in media pari a 806 EUR/t.
- (64) Si ritiene quindi che in questa fase dell'inchiesta il prezzo verificato presso le sedi dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato deve essere tenuto in considerazione nell'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità.
- (65) Durante l'inchiesta alcune parti hanno sostenuto che la melamina importata dalla Cina è di qualità inferiore a quella prodotta dall'industria dell'Unione e che non può essere utilizzata per determinati impieghi, ad esempio per le superfici. Dato che questa argomentazione non ha potuto essere suffragata da prove, non è stata presa in considerazione durante questa fase dell'inchiesta.
- b) *Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)*
- (66) Ai fini dell'analisi della sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita praticati sul mercato UE dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati, in particolare per i costi di trasporto e movimentazione, al livello franco fabbrica, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi praticati dagli esportatori della RPC che hanno collaborato sul mercato dell'Unione al primo acquirente indipendente, stabiliti su una base CIF.
- (67) Dal confronto è emerso che durante il PI il prezzo di vendita sul mercato UE del prodotto in esame originario della RPC ed oggetto di pratiche di dumping era del 10,3 % inferiore a quello dell'industria dell'Unione.

4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

a) Osservazioni preliminari

- (68) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'impatto delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione ha comportato un'analisi di tutti gli indicatori economici per valutare la situazione di quest'industria tra il 2006 e la fine del PI.

b) Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

Tabella 5

	2006	2007	2008	PI
Produzione (t)	378 961	371 564	358 794	304 028
Indice	100	98	95	80

	2006	2007	2008	PI
Capacità (t)	442 000	442 000	396 200	396 200
<i>Indice</i>	100	100	90	90
Utilizzo degli impianti	86 %	84 %	91 %	77 %
<i>Indice</i>	100	98	106	90

Fonte: Risposte al questionario.

- (69) Come risulta dalla tabella, la produzione dell'industria dell'Unione è diminuita del 20 % durante il periodo in esame. La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è calata del 10 % durante il periodo in esame.
- (70) L'industria dell'Unione ha ridotto la sua capacità produttiva a circa 396 200 tonnellate. A causa della stagnazione delle vendite e della riduzione dei volumi di produzione, l'utilizzo degli impianti disponibili è tuttavia passato dall'86 % nel 2006 al 77 % durante il PI. Il calo più significativo si è registrato tra il 2008 e il PI.

c) *Volume delle vendite e quota di mercato*

- (71) Le cifre relative alle vendite riportate nella seguente tabella si riferiscono al volume venduto al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione.

Tabella 6

	2006	2007	2008	PI
Volume (t)	254 707	274 211	241 867	215 469
<i>Indice</i>	100	108	95	85
Quota di mercato	74 %	75 %	80 %	86 %
<i>Indice</i>	100	107	107	116

Fonte: Risposte al questionario.

- (72) Mentre il consumo dell'Unione è diminuito del 28 % tra il 2006 e il PI, il volume delle vendite del prodotto simile effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti è sceso del 15 %. Di conseguenza, l'industria dell'Unione è riuscita a incrementare la propria quota di mercato dal 74 % nel 2006 all'86 % durante il PI.

d) *Prezzi medi unitari dell'industria dell'Unione e costi di produzione*

- (73) I prezzi di vendita medi franco fabbrica dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione sono diminuiti del 5 % nel periodo in esame. Si è verificato un calo significativo, pari al 26 %, del prezzo di vendita tra il 2008 e il PI.

Tabella 7a

	2006	2007	2008	PI
Prezzo medio/tonnellata	949 EUR	998 EUR	1 217 EUR	898 EUR
<i>Indice</i>	100	105	128	95

Fonte: Risposte al questionario.

- (74) Si è rilevato che i costi medi di produzione dell'industria dell'Unione sono scesi del 2 % tra il 2006 e il PI. Durante il medesimo periodo, tuttavia, l'industria dell'Unione è stata obbligata a tenere bassi i prezzi di vendita per poter competere con le importazioni in dumping a prezzo basso. Di conseguenza, durante il PI i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono stati nettamente inferiori ai costi di produzione.

- (75) Durante il periodo in esame l'andamento dei costi di produzione (CdP) dell'industria dell'Unione è stato il seguente:

Tabella 7b

	2006	2007	2008	PI
CdP medio/tonnellata	1 076 EUR	1 054 EUR	1 229 EUR	1 060 EUR
Indice	100	98	114	98

Fonte: Risposte al questionario.

e) Scorte

- (76) Durante il PI le scorte hanno rappresentato circa il 5 % del volume di produzione. L'industria dell'Unione ha diminuito i livelli delle scorte del 68 % durante il periodo in esame, in particolare tra il 2008 e il PI. Tale riduzione delle scorte deve tuttavia essere considerata alla luce del calo delle attività dovuto al ridimensionamento dell'industria dell'Unione.

Tabella 8

	2006	2007	2008	PI
Scorte (t)	51 650	31 019	48 732	16 611
Indice	100	60	94	32

Fonte: Risposte al questionario.

f) Occupazione, salari e produttività

Tabella 9

	2006	2007	2008	PI
Occupazione — equivalente a tempo pieno (ETP)	706	688	613	606
Indice	100	97	87	86
Costo della manodopera (EUR/ETP)	57 736	57 248	63 273	61 025
Indice	100	99	110	106
Produttività (unità/ETP)	537	540	585	502
Indice	100	101	109	94

Fonte: Risposte al questionario.

- (77) A causa della riduzione delle attività dell'industria dell'Unione, il numero di dipendenti è diminuito del 13 % nel 2008 e di un ulteriore 1 % nel corso del PI. Il calo della produttività deve essere considerato nel contesto della natura generale della diminuzione delle attività, in cui il calo della produzione è seguito dalla riduzione del numero di dipendenti solo dopo un certo periodo di tempo. Per quanto riguarda i costi della manodopera, nel periodo in esame è stato registrato un leggero aumento del 6 %.

g) Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di raccogliere capitali

Tabella 10

	2006	2007	2008	PI
Redditività	- 9,9 %	- 2,4 %	- 1,3 %	- 18,0 %

	2006	2007	2008	PI
Anno/anno		- 7,5 %	+ 1,1 %	- 16,7 %
Flusso di cassa (in migliaia di EUR)	- 5 091	36 162	19 682	- 20 847
Anno/anno		41 253	- 18 480	- 40 529
Investimenti (in migliaia di EUR)	29 070	14 630	32 540	21 465
Indice	100	50,3	112	74
Utile sul capitale investito	- 10 %	- 3 %	- 2 %	- 25 %
Anno/anno		+ 7 %	+ 1 %	- 23 %

Fonte: Risposte al questionario.

- (78) La redditività dell'industria dell'Unione è stata calcolata esprimendo l'utile netto al lordo delle imposte derivante dalle vendite del prodotto simile in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Durante il periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione è diminuita drasticamente passando da una perdita del 9,9 % nel 2006 a una del 18 % durante il PI. Questa situazione si è verificata nonostante una diminuzione del 14 % dei costi di produzione dell'industria UE tra il 2008 e il PI, come illustrato nella tabella 7b.
- (79) L'andamento del flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività, riflette in larga misura l'evoluzione della redditività. Il flusso di cassa ha avuto perciò un calo considerevole durante il periodo in esame. Le stesse osservazioni valgono per l'utile sul capitale investito, che nel periodo in esame ha registrato un'evoluzione negativa simile, corrispondente ai risultati negativi ottenuti dall'industria dell'Unione.
- (80) Di conseguenza la capacità di investire dell'industria dell'Unione è stata limitata dal notevole deterioramento del flusso di cassa durante il periodo in esame. Gli investimenti sono perciò diminuiti del 26,2 % in tale periodo.
- h) *Crescita*
- (81) Mentre il consumo dell'Unione si è ridotto del 28 % tra il 2006 e il PI, l'industria dell'Unione ha diminuito il proprio volume di vendita sul mercato dell'Unione del 15 %. Esaminando l'evoluzione nel periodo in esame, si nota che il calo del 15 % del volume delle vendite dell'industria dell'Unione è stato meno pronunciato della riduzione del 28 % del consumo dell'Unione. Di conseguenza, anche la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata di 12 punti percentuali durante lo stesso periodo.
- i) *Entità del margine di dumping effettivo*
- (82) I margini di dumping per la RPC, indicati sopra nella parte relativa al dumping, sono al di sopra del livello minimo. Visti i volumi e i prezzi delle importazioni in dumping, l'impatto del margine di dumping effettivo non può essere considerato trascurabile.

5. Conclusioni relative al pregiudizio

- (83) L'inchiesta ha evidenziato un significativo deterioramento di un certo numero di indicatori relativi alla situazione economica dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.
- (84) Il volume delle vendite è diminuito del 15 %, quello della produzione del 20 %, l'utilizzazione degli impianti produttivi è scesa dall'86 al 77 % e si è dovuto ridurre il numero degli occupati del 14 %. Nello stesso periodo i prezzi sono diminuiti del 5 %. Un calo del prezzo di vendita del 26 % si è verificato tra il 2008 e il PI; di conseguenza la redditività è stata estremamente bassa con conseguenze negative per investimenti e indicatori finanziari quali il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito.
- (85) Anche se, nel contesto della diminuzione dei consumi, l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la propria quota di mercato di 12 punti percentuali nel mercato dell'UE, il basso livello dei prezzi su questo stesso mercato, in particolare durante il PI, ha portato, specialmente nel corso del PI, a un significativo deterioramento della situazione finanziaria dell'industria UE. In realtà i prezzi non hanno consentito di coprire i costi di produzione e le perdite registrate sono state pari al 18 % del fatturato.

- (86) Alla luce di quanto precede, si ritiene che l'industria dell'Unione abbia subito un grave pregiudizio durante il PI.

E. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Introduzione

- (87) In conformità dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è esaminato se il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione fosse stato causato dalle importazioni in dumping provenienti dal paese interessato. Sono stati inoltre analizzati anche quei fattori noti, diversi dalle importazioni in dumping, che potrebbero aver arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori fosse attribuito alle suddette importazioni in dumping.

2. Effetto delle importazioni in dumping

- (88) È opportuno ribadire che il livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi è stato molto basso nella presente inchiesta. I produttori esportatori che hanno collaborato corrispondono a circa il 29 % delle importazioni totali di melamina nel PI.
- (89) Le statistiche relative all'importazione di Eurostat dimostrano che complessivamente il volume di importazioni dalla Cina ha conosciuto una significativa diminuzione, del 34 %, nel periodo in esame. In altre parole, tali importazioni sono diminuite a un ritmo relativamente più elevato del consumo (- 28 %) durante il medesimo periodo.
- (90) Eurostat indica che il prezzo all'importazione della melamina cinese è aumentato del 10 % durante il periodo in esame. Ha conosciuto un significativo ribasso del 31 % nel periodo dal 2008 al PI. Le informazioni verificate fornite dagli esportatori cinesi che hanno collaborato e che rappresentano il 30 % circa delle importazioni totali dalla Cina, mostrano tuttavia che il prezzo medio delle importazioni cinesi era molto più basso di quanto indicato da Eurostat. Si è rilevato che durante il PI il prezzo praticato dai produttori che hanno collaborato era in media inferiore del 10,3 % a quello dell'industria dell'Unione.
- (91) Considerando l'alto livello di non collaborazione da parte della RPC, si ritiene che il prezzo verificato presso le sedi dei produttori che hanno collaborato dovrebbe prevalere sui dati Eurostat.
- (92) Da un'analisi su base mensile del volume delle importazioni di melamina emerge che le importazioni cinesi erano massicciamente presenti sul mercato dell'Unione nel corso del primo semestre del PI, il momento più intenso della crisi, e hanno mantenuto una quota del 15 % sul mercato dell'Unione durante il primo semestre del PI. Considerando la struttura e i processi produttivi dell'industria dell'Unione, essa non ha potuto far altro che abbassare il proprio prezzo di vendita per conservare la propria quota di mercato. Nonostante i produttori cinesi abbiano diminuito significativamente le proprie esportazioni verso l'UE durante il secondo semestre del PI, gli effetti negativi della loro massiccia presenza all'inizio del PI e delle loro vendite a basso prezzo hanno continuato a incidere sul mercato e sull'industria dell'Unione durante il resto del PI.
- (93) L'inchiesta ha sottolineato che nel periodo in esame l'industria UE ha sofferto a causa di forti tagli alla produzione, di una diminuzione del tasso di utilizzo degli impianti e di un calo nel volume delle vendite e nel livello di occupazione durante il periodo in esame. La struttura dell'industria dell'Unione e lo sviluppo dei fattori di pregiudizio illustrati in precedenza suggeriscono che il deterioramento della sua situazione economica è legato in una certa misura al contesto di crisi e alla bassa domanda del mercato, come descritto ai considerando da 97 a 100. Esso è però dovuto anche al basso livello dei prezzi e alla pressione esercitata dalle esportazioni cinesi in particolare tra il 2008 e il PI, che non hanno consentito di coprire i costi. Di conseguenza le perdite accumulate durante il PI hanno portato a una perdita del 18 % sul fatturato.
- (94) Tenendo conto delle distorsioni riscontrate durante l'inchiesta nella RPC per la concessione del TEM, dell'elevato livello di dumping constatato e alla luce dei risultati esposti in particolare al considerando 92, si ritiene che nonostante la diminuzione della quota di mercato, la presenza di importazioni in dumping a basso prezzo, inferiore di oltre il 10 % a quello del mercato dell'Unione, ha contribuito ad aggravare ulteriormente la tendenza negativa dei prezzi di vendita sul mercato dell'UE durante tutto il PI.

- (95) Alla luce di quanto esposto, è possibile stabilire un nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

3. Effetto di altri fattori

- (96) Gli altri fattori che sono stati esaminati per valutare il nesso di causalità sono l'andamento della domanda sul mercato dell'Unione, la crisi economica, i costi di produzione e l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e le importazioni di melamina da paesi terzi.

a) *Andamento della domanda sul mercato dell'Unione e crisi economica*

- (97) È opportuno ribadire che i principali impieghi della melamina riguardano il mercato immobiliare ed edilizio. In seguito alla crisi economica questi due mercati hanno subito una contrazione che ha portato a sua volta a una contrazione dei consumi non solo sul mercato dell'Unione ma anche su scala globale. Considerando che l'UE è di gran lunga il più grande mercato mondiale per la melamina, la crisi ha avuto un impatto negativo su questo mercato, come dimostrano il calo del 28 % del consumo, interruzioni della produzione all'interno dell'industria UE e un abbassamento dei prezzi di vendita.

- (98) I fatti e le osservazioni sopra riportati suggeriscono quindi che parte del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione può essere attribuito alla crisi economica.

- (99) Tuttavia come spiegato nei considerando da 88 a 95, si deve tenere conto delle forti distorsioni del mercato cinese della melamina. Le importazioni in dumping dalla RPC inoltre erano in media inferiori del 10 % al prezzo dell'industria dell'Unione durante il PI, aggravando in tal modo gli effetti negativi sui livelli dei prezzi, in particolare durante il PI.

- (100) A causa della forte sottoquotazione dei prezzi praticata dagli esportatori cinesi e dell'aumento selettivo della loro presenza durante il PI, come descritto al considerando 92, anche se si ritiene che parte del grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sia attribuibile alla crisi economica, esso non è tale da rompere il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

b) *Costi di produzione dell'industria dell'Unione*

- (101) L'inchiesta ha evidenziato che la produzione di melamina è caratterizzata da un'alta intensità di capitale e da una percentuale elevata di costi fissi. I costi di produzione dell'industria dell'Unione per la produzione di melamina sono rimasti stabili nel periodo in esame ma sono diminuiti del 14 % tra il 2008 e il PI, come illustrato dalla tabella 7b. Ciò avrebbe dovuto consentire una certa ripresa della redditività dell'industria dell'Unione, ma il basso livello dei prezzi sul mercato dell'Unione e l'undercutting risultante dalle importazioni in dumping a basso prezzo dalla RPC non hanno consentito tale miglioramento.

- (102) Si conclude, di conseguenza, che i costi di produzione non sono una causa del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

c) *Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione*

- (103) Anche se l'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità si è concentrata sulla situazione dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, è stato esaminato anche l'andamento delle esportazioni come un altro potenziale fattore in grado di spiegare il pregiudizio constatato.

Tabella 11

	2006	2007	2008	PI
Esportazioni (in migliaia di t)	84 103	78 956	68 560	85 146
Indice	100	94	82	101

Fonte: Risposte al questionario da parte dell'industria dell'Unione.

- (104) Dall'analisi è emerso che le vendite all'esportazione effettuate dall'industria dell'Unione a parti indipendenti sono rimaste stabili a circa 85 000 tonnellate, pari al 28 % della produzione, durante il periodo in esame. L'andamento delle esportazioni dei denunzianti è stato quindi molto positivo persino durante la crisi. La situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione non può essere quindi spiegata dalle esportazioni o attribuita a esse.

d) *Importazioni da altri paesi terzi*

- (105) Tra il 2006 e il PI i prezzi e i volumi delle importazioni da altri paesi terzi hanno conosciuto la seguente evoluzione:

Tabella 12

Altri paesi terzi	2006	2007	2008	PI
Importazioni (t)	45 480	41 060	24 835	16 473
<i>Indice</i>	100	90	55	36
Quota di mercato	12,3 %	10,6 %	7,7 %	6,2 %
<i>Indice</i>	100	86	62	50
Prezzo (EUR/t)	820	941	1 094	895
<i>Indice</i>	100	115	133	109

Fonte: Eurostat.

- (106) Ad eccezione di quelle dall'Iran e dall'Arabia Saudita, le importazioni da singoli paesi terzi sono state inferiori alla soglia dell'1 % del mercato dell'Unione durante il PI. L'inchiesta ha rivelato che il volume delle importazioni da paesi terzi è diminuito nel periodo in esame. Per quanto riguarda l'Iran e l'Arabia Saudita, che corrispondevano rispettivamente al 4,4 e all'1,4 % del consumo UE durante il PI, si è rilevato che i prezzi praticati da questi paesi erano superiori a quelli degli esportatori cinesi che hanno collaborato. Si ritiene di conseguenza che tali quantità e prezzi avrebbero eventualmente prodotto solo un impatto limitato sul mercato UE.
- (107) In base a quanto precede, si è concluso provvisoriamente che le importazioni da questi paesi terzi non hanno contribuito significativamente al grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

4. Conclusioni sul nesso di causalità

- (108) L'analisi di cui sopra dimostra che nel periodo in esame vi è stata una sostanziale diminuzione del volume delle importazioni e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo in dumping originarie della RPC. Tuttavia, tali importazioni sono state effettuate a prezzi di forte dumping, inferiori del 10 % ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione sul mercato UE durante il PI. Gli effetti negativi sui prezzi di vendita dominanti sul mercato dell'Unione si sono protratti per tutto il PI. In base alla totalità dei fatti e delle osservazioni, si è ritenuto che esistesse un nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il PI.
- (109) L'esame degli altri fattori noti che potrebbero aver arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione ha rivelato che essi non sembrano essere tali da rompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni in dumping dalla RPC e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (110) In base all'analisi di cui sopra, che ha opportunamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, si è concluso provvisoriamente che le importazioni in dumping dalla RPC hanno causato un grave pregiudizio all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F. INTERESSE DELL'UNIONE

1. Osservazione preliminare

- (111) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, è stato valutato se, nonostante le conclusioni provvisorie relative al dumping pregiudizievole, esistessero ragioni valide per concludere che l'adozione di misure antidumping provvisorie non sarebbe nell'interesse dell'Unione in questo specifico caso. L'analisi dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi in gioco, quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.

2. Interesse dell'industria dell'Unione

- (112) L'industria dell'Unione è costituita da tre produttori con stabilimenti in diversi Stati membri dell'Unione e impiega direttamente oltre 600 dipendenti nel settore del prodotto simile.
- (113) L'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio a causa delle importazioni in dumping originarie della RPC. Si ricorda che la maggioranza degli indicatori di pregiudizio pertinenti hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. In particolare, gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione, quali la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito sono stati fortemente colpiti. Si ritiene che senza l'adozione di misure la ripresa del settore della melamina non sarà sufficiente a consentire la ripresa della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.
- (114) Si prevede che l'istituzione di dazi antidumping provvisori ristabilirà condizioni commerciali di effettiva concorrenza sul mercato dell'Unione e che il prezzo della melamina rifletterà i costi delle varie componenti e le condizioni di mercato. Si ritiene che l'istituzione di misure provvisorie e la ripresa del settore consentirebbero all'industria dell'Unione di mantenere la propria quota di mercato grazie alle economie di scala; si produrrebbe così un impatto positivo per la situazione economica e la redditività dell'industria stessa.
- (115) Si è quindi concluso che sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di melamina originaria della RPC.

3. Interesse degli utilizzatori

- (116) La collaborazione degli utilizzatori è stata relativamente bassa in questo caso. Sono stati inviati 44 questionari agli utilizzatori noti sul mercato dell'Unione ma solo sette risposte sono state ritenute sufficientemente significative da consentire la valutazione della loro situazione economica e il possibile impatto di misure antidumping sulla loro attività. Gli utilizzatori che hanno collaborato rappresentavano il 10 % del consumo UE.
- (117) Secondo l'industria dell'Unione la melamina corrisponderebbe al massimo al 3 % e in media al 2 % dei costi di produzione del settore degli utilizzatori. Se questi dati saranno confermati dalle ulteriori visite di verifica presso le sedi degli utilizzatori che si terranno nelle successive fasi dell'inchiesta, l'impatto delle misure antidumping proposte sull'industria degli utilizzatori sarebbe limitato.
- (118) In base alle poche risposte significative ricevute dagli utilizzatori, risulterebbe che la melamina corrisponde al 10 % circa dei loro costi di produzione. Il possibile impatto delle misure potrebbe essere quindi negativo a seconda del livello di redditività che non è stato comunicato in modo chiaro dagli utilizzatori. Come indicato, visite di verifica saranno effettuate presso le sedi principali degli utilizzatori durante le successive fasi dell'inchiesta. La Commissione ricercherà inoltre ulteriore collaborazione da parte dell'industria degli utilizzatori.
- (119) Alcune parti hanno inoltre suggerito che, dato che la quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione è molto elevata, un aumento dei prezzi introdotto da questa industria per la melamina una volta istituite le misure potrebbe costituire in questo caso la principale conseguenza dell'istituzione di misure antidumping.
- (120) Ciononostante, si ritiene che una mancata istituzione di misure sulle importazioni cinesi oggetto di dumping potrebbe portare a ulteriori tagli alla produzione da parte di alcuni produttori UE e quindi a possibili problemi quali una penuria nell'approvvigionamento sul mercato dell'Unione, il maggiore mercato mondiale per la melamina.

- (121) In base a tali fatti e osservazioni, si considera che in questa fase non vi siano elementi di prova che dimostrino che l'impatto dell'istituzione di misure provvisorie sarebbe sproporzionato per quanto riguarda l'attività dell'industria degli utilizzatori. Si ritiene di conseguenza che non vi siano validi e fondati motivi per non istituire misure provvisorie.

4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (122) Alla luce di quanto precede, si è concluso provvisoriamente che complessivamente, sulla base delle informazioni disponibili relative all'interesse dell'Unione, non esistono motivi validi e fondati contrari all'istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni di melamina originaria della RPC.

G. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (123) Alla luce delle conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno adottare misure antidumping provvisorie per impedire che le importazioni in dumping continuino ad arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (124) Allo scopo di stabilire il livello delle misure, si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (125) Nel calcolo dell'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole è stato considerato che le misure dovrebbero consentire all'industria dell'Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che una società dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente realizzare in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni in dumping sulle vendite del prodotto simile nell'Unione. Si ritiene che il profitto realizzabile in assenza di importazioni in dumping debba essere basato sul 2003, l'unico anno in cui l'industria dell'Unione ha realizzato profitti e in cui le importazioni cinesi erano meno presenti sul mercato UE. Un margine di profitto del 5 % del fatturato è stato perciò considerato come il minimo che l'industria dell'Unione avrebbe potuto ottenere senza un dumping pregiudizievole.
- (126) Su tale base è stato calcolato un prezzo del prodotto simile non pregiudizievole per l'industria dell'Unione. Esso è stato ottenuto aggiungendo il margine di profitto del 5 % sopra menzionato ai costi di produzione.
- (127) L'aumento del prezzo necessario è stato quindi determinato confrontando il prezzo medio ponderato all'importazione dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, debitamente adeguato in considerazione dei costi di importazione e dei dazi doganali, con il prezzo non pregiudizievole applicato dall'industria dell'Unione sul mercato UE durante il PI. Le differenze risultanti da tale confronto sono state quindi espresse in percentuale del valore medio CIF all'importazione dei tipi confrontati.

2. Misure provvisorie

- (128) In considerazione di quanto precede, si ritiene che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, debbano essere adottate misure antidumping provvisorie sulle importazioni originarie della RPC al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, secondo il principio del dazio inferiore.
- (129) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano perciò la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Queste aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico per l'intero paese applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della Repubblica popolare cinese fabbricati dalle società, ossia dalle persone giuridiche specificamente menzionate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

- (130) Eventuali richieste di applicazione di queste aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o all'istituzione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inviate immediatamente alla Commissione ⁽¹⁾, complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione di eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione e alle vendite sul mercato interno e all'esportazione, connesse ad esempio al cambiamento della ragione sociale o all'istituzione di entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato con l'aggiornamento dell'elenco delle società che beneficiano delle aliquote di dazio individuali.
- (131) Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo dovrà essere applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l'Unione durante il PI.
- (132) I margini di dumping e di pregiudizio fissati sono i seguenti:

Società	Margine di dumping	Margine di pregiudizio
Sichuan Golden Elephant	44,9 %	46,5 %
Shandong Liaherd	47,6 %	47,8 %
Henan Junhua	49,0 %	53,9 %
Tutte le altre società	65,6 %	65,2 %

H. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

- (133) Le conclusioni provvisorie di cui sopra saranno comunicate a tutte le parti interessate, che sono invitate a presentare le loro osservazioni per iscritto e a richiedere un'audizione. Le osservazioni saranno esaminate e prese in considerazione, nei casi giustificati, prima di adottare decisioni definitive. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi antidumping esposte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista di stabilire conclusioni definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di melamina, di cui al codice NC 2933 61 00, originaria della Repubblica popolare cinese.
- L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, è la seguente:

Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Sichuan Golden Elephant	44,9	A986
Shandong Liaherd	47,6	A987
Henan Junhua	49,0	A988
Tutte le altre società	65,2	A999

- L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
- Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

- Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, 1049 Bruxelles/Brussels, BELGIO.

2. Come previsto dall'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
